

Le corporazioni degli artigiani

Nelle città medievali, lo abbiamo visto, si rafforza l'attività artigianale. In numerose città aumenta quindi il numero degli artigiani, che - allo scopo di meglio difendere il proprio lavoro - si organizzano in associazioni chiamate «corporazioni di arti e mestieri», dette anche semplicemente «Arti».

Come funzionano queste corporazioni? A quale scopo sono create? Proviamo a rispondere a queste domande, interrogando dei documenti che si riferiscono alla città di Firenze.



Qui sopra sono riprodotti gli stemmi di alcune corporazioni esistenti a Firenze alla fine del XIII secolo, suddivise in Arti maggiori (più importanti) e Arti minori (meno importanti).

Guarda con attenzione gli stemmi e svolgi le seguenti attività.

1. Scegli uno stemma e descrivilo in maniera dettagliata.
2. Presenta i rapporti che si possono vedere tra gli stemmi e i loro nomi.
3. Scegli una corporazione originale e prova a presentare la sua attività.

Osserviamo adesso gli statuti delle corporazioni, cioè i regolamenti delle Arti. Essi hanno valore di legge e sono molto severi. Ecco alcuni articoli tratti dallo statuto dell'importantissima «Arte della lana» di Firenze.



Articolo 4

«È stato stabilito e ordinato che nessuno, sottoposto a quest'Arte, possa vendere o far vendere nessun tipo di lana a chi non appartenga a quest'Arte e società. A controllare l'osservanza del presente divieto siano addetti degli ispettori segreti, e inoltre sia lecito a chiunque accusare e denunciare, apertamente o segretamente [i contravventori], e [il denunziante] abbia la quarta parte della multa.»



Articolo 37

«Stabiliamo che i panni forestieri, prodotti e fabbricati fuori della città di Firenze, non si possano vendere, né lavorare da parte di nessuno che sia sottoposto all'Arte della lana, e che nessuno appartenente a quest'Arte possa marcare alcuno dei panni predetti col proprio marchio di fabbrica.»



Articolo 7

«È stato stabilito e ordinato che nessuno possa esercitare il lanificio in qualità di lanaiolo, se non dopo aver ottenuto la licenza di detta Arte.»



Articolo 18

«A causa delle frequenti illecite operazioni d'acquisto e di vendita di prodotti e mercanzie dell'Arte della lana, fatte in segreto, a danno non lieve della predetta Arte e dei suoi componenti, è stato stabilito e ordinato che, allo scopo di far cessare e di evitare che si verificano tali furti, tutti i mercanti di quest'Arte siano obbligati a tenere uno o più pubblici libri sui quali registrare tutte le operazioni di acquisto e di vendita.»

Ora completiamo la tabella qui sotto.

No. articolo	Scopo della norma	Che cosa rischiano i lanaioli

Cos'è una corporazione?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....